Prot. n. 11179 Torino 13 agosto 2016

CP 230

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli istituti

Scolastici di ogni ordine e grado di

TORINO E PROVINCIA

All’U.S.R. per il Piemonte – Torino

Agli Ambiti territoriali della Repubblica

Alle OO.SS. – Loro sedi

All’Albo del SITO - Sede

Oggetto: Pubblicazione movimenti del personale docente di istruzione secondaria di II grado ed artistica – A.S. 2016/2017 – FASE B, C e D

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’8/4/2016 concernente la mobilità del personale

docente per l’A.S. 2016/2017.

VISTA l’O.M. prot. n. 241 dell’8/4/2016 relativa alla mobilità del personale docente

per l’A.S. 2016/2017.

VISTE le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale docente dell’istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2016/2017.

VISTE le domande presentate dagli aspiranti al movimento.

VISTO l’art. 6 dell’O.M. 241 dell’8/4/2016 concernente le modalità di assolvimento

dell’obbligo di pubblicazione.

VISTO l’atto prot. 4742 del 13/04/2016 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha conferito delega ai Dirigenti degli Uffici

Scolastici Territoriali della medesima Regione, ai fini dell’adozione degli atti concernenti la mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017.

TENUTO CONTO della disponibilità di posti.

DECRETA

sono disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica per l’A.S. 2016/2017 .

Gli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono pubblicati in data odierna all’Albo del Sito di questo U.S.T.

Gli stessi sono altresì consultabili da parte delle singole istituzioni scolastiche e dagli interessati sul sito INTRANET del MIUR alla voce DATI SIDI/MOVIMENTI PERSONALE, nonché sul sito di questo U.S.T. [www.usrpiemonte.it/usptorino](http://www.usrpiemonte.it/usptorino)

Avverso le risultanze dei movimenti gli interessati , ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa, possono esperire il “tentativo di conciliazione” secondo le procedure previste dagli artt. 135 e seguenti del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. 4/11/2010 n. 183.

I reclami presentati difformemente da quanto previsto dal comma precedente non saranno presi in considerazione.

Resta ferma, in caso di mancato accordo, la possibilità per gli interessati di ricorrere al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/01.

IL DIRIGENTE  
 Antonio Catania

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993